

Le attività connesse

Anche nella sua attuale formulazione, l'art. 2135 c.c. elenca, accanto alle tre attività cosiddette principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), altre attività denominate **connesse**, ponendo l'interprete di fronte a problemi analoghi a quelli che si erano presentati sotto la vigenza della precedente versione dello stesso articolo.

Poiché l'art. 2135 c.c. indica che lo stretto collegamento non è tra due attività poste sullo stesso piano, ma tra attività che si distinguono per essere, una, la principale e, l'altra, la secondaria, accessoria e collaterale, ciò significa che il legame tra le attività avviene perché l'attività collaterale interferisce nel processo tecnico-economico dell'attività principale. In altre parole, l'attività connessa deve «servire» allo svolgimento dell'attività agricola principale o nel momento della produzione o nel momento dell'esercizio o nel momento dell'utilizzazione dei prodotti, servendo ad integrare il *reddito* dell'attività agricola principale, consentendo il raggiungimento del profitto cui tende l'agricoltore con l'esercizio della coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento.

Del criterio della connessione tratta il comma 3 dell'art. 2135 c.c., a norma del quale «si intendono **comunque connesse** le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** (non esclusivamente) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Dal testo riportato si possono ricavare le seguenti considerazioni:

- è confermato il ricorso al principio dell'unisoggettività: occorre che sia lo stesso soggetto a svolgere l'attività principale e quella connessa perché possa parlarsi, giuridicamente, di connessione;
- altro elemento la cui presenza è indispensabile nella nozione di connessione è quello della uniazionalità, che implica che l'attività collaterale deve essere inserita all'interno dell'organizzazione creata per lo svolgimento dell'attività principale, onde si abbia unità dell'organizzazione aziendale delle cui attrezzature l'imprenditore si avvale per l'esercizio dell'attività collaterale. La conseguenza dell'integrazione e dell'inserimento dell'attività collaterale nel processo produttivo organizzato dall'imprenditore fa sì che si abbia un'unica impresa;
- l'uso dell'avverbio «comunque» segnala che l'elenco delle attività indicate dal codice è puramente esemplificativo. Tale avverbio inoltre ha un importante rilievo probatorio in quanto l'attività si ritiene «comunque connessa salvo prova contraria», prova che graverà dunque su chi intenda contestare la connessione;
- le attività, per poter essere definite connesse, dovrebbero essere di per sé attività commerciali con una proiezione diretta sul mercato, ma **la connessione con l'attività agricola le sottrae alla sfera del commercio e le assoggetta alla stessa disciplina dell'agricoltura**. Pertanto, ad esempio, la manipolazione e la conservazione non possono consistere, ad esempio, nella separazione dei chicchi di grano dalla spiga o nella conservazione del grano nei silos: tali attività fanno parte della stessa attività di coltivazione organizzata ai fini del mercato e non acquistano alcuna rilevanza propria;
- per quanto riguarda il **criterio oggettivo di connessione**, esso è rappresentato dalla prevalenza, e più precisamente dalla necessità che l'attività accessoria riguardi prodotti **prevalentemente provenienti dall'attività principale** (criterio implicito nel vecchio art. 2135 c.c. che compare invece espressamente in altre discipline come, ad esempio, quella tributaria).

Permane anche nell'attuale art. 2135 c.c. la distinzione tra attività connesse **nominate e innominate** (altrimenti definite **tipiche o atipiche**):

1. **sono attività connesse nominate (o tipiche) quelle indicate espressamente dal 3° comma e cioè:**
 - **Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione** dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette **alla fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità.
 - Per **trasformazione** si deve intendere una modifica della forma o della consistenza del frutto naturale tale per cui si ottiene un altro bene che assume la qualifica di bene finale, rispetto al quale il frutto allo stato naturale è strumentale, come ad esempio il vino rispetto all'uva.

- Alla trasformazione si ricollegano sia la *commercializzazione*, ossia l'alienazione del prodotto, sia la *valorizzazione* del prodotto, ossia quell'attività con cui si provvede a dare al prodotto un valore aggiunto grazie all'inserimento di altre sostanze nutritive o aromatiche nel corso delle operazioni di trasformazione.
- Per quanto riguarda la vendita (commercializzazione e valorizzazione) va però evidenziato che in realtà essa è connaturata alla stessa attività imprenditoriale (l'agricoltore che non produce per il mercato è un autoconsumatore e non un imprenditore); si deve perciò ritenere che questa precisazione ha lo scopo di evitare qualsiasi interpretazione contraria.

È importante stabilire quando un'attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione.

Sono due le condizioni necessarie:

a) è necessario che il soggetto che la esercita sia *già qualificabile imprenditore agricolo* in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche. È sicuramente imprenditore commerciale, quindi, chi commercializza prodotti agricoli altrui, o chi trasforma in vino e vende l'uva prodotta da altri, mentre resta imprenditore agricolo chi trasforma e vende a terzi l'uva da lui stesso prodotta;

b) inoltre, è necessaria anche una *connessione oggettiva*, nel senso che è richiesto che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti *prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola principale*, ovvero di beni o servizi forniti mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzatura o risorse dell'azienda agricola. È, quindi, sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola principale.

Dalla vigente formulazione dell' art. 2135 c.c. si ricava che un soggetto non perde la sua qualità di imprenditore agricolo quando manipola, conserva, trasforma, commercializza e valorizza, assieme ai prodotti propri, prodotti altrui che ha acquistato, appunto, per manipolarli, conservarli, trasformarli e valorizzarli per poi commercializzarli con i (prevalenti) propri, e ciò al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva. Il fatto che l'esercente di tali attività debba essere lo stesso imprenditore agricolo consente di ritenere che i prodotti prevalenti di cui si sta parlando sono quelli provenienti dalla sua attività agricola principale, essendo cioè sufficiente che essi prevalgano sui prodotti da lui manipolati, conservati, trasformati, commercializzati e valorizzati assieme ai propri, ma derivanti dalla coltivazione o dagli allevamenti di altri operatori economici.

Rientrano, infine, nella fornitura di beni o servizi ad esempio le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e di ospitalità.

Le attività di servizio non possono essere svolte da sole ma devono porsi in una logica di uniaziendalità.

Il criterio dell'uniaziendalità si pone come *discrimen* dell'attività agricola connessa e dell'attività commerciale. È necessario, cioè, che le attrezzature aziendali adoperate non solo siano *prevalenti* sul complesso di macchine e attrezzi utilizzato nell'attività a favore dei terzi, ma soprattutto devono essere quelle che normalmente vengono impiegate nella stessa attività agricola esercitata dallo specifico imprenditore di cui si tratta. Tanto dovrebbe valere a fugare il timore che un agricoltore con un parco macchine adeguato agli ettari da lui coltivati svolga una prevalente attività di contoterzista, approfittando del più favorevole regime di attività connessa per fare concorrenza ai veri contoterzisti, che continuano ad essere imprenditori commerciali. Infatti, se egli ha pochi ettari, le sue macchine non potranno «normalmente» che essere poche e modeste, per cui egli avrà più interesse a rivolgersi ad un contoterzista per l'aratura e la trebbiatura, anziché indebitarsi a comprare trattori e trebbiatrici; se, invece, ha macchine adeguate alle sue vaste superfici, non avrà tempo per offrire un'attività di contoterzista agli agricoltori vicini. Le stesse considerazioni valgono anche per le attività connesse alla pesca, con riferimento alla disposizione per la quale le attività di prima lavorazione del pescato, la sua conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione sono connesse purché effettuate mediante attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica in considerazione.

Tra le attività connesse tipiche, va segnalato l'art. 5 D.Lgs. 99/2004, che reca una disposizione concernente l'attività agromeccanica, stabilendo che è definita tale «quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha eseguito la raccolta»;

2) sono attività connesse innominate (o atipiche) le altre attività connesse diverse da quelle tipiche genericamente indicate come attività connesse nella parte finale dell'art. 2135 c.c.

Anche per le attività connesse atipiche è richiesta l'identità soggettiva tra chi compie almeno una delle tre attività essenziali e l'attività connessa e quella oggettiva per cui l'attività connessa deve riguardare l'azienda agricola condotta dall'imprenditore agricolo.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività connesse atipiche il loro numero appare ridotto anche in conseguenza dell'ampliamento del novero di quelle tipiche ad opera del 3° comma dell'attuale art. 2135 c.c. ; si considerano ad esempio attività connesse atipiche le attività preparatorie a quella agricola quali spianamenti di terreni o escavo di fossi.

Produzione dell'energia elettrica nell'attività agricola

Un'importante novità è contenuta nel comma 423 dell'art. 1 della Finanziaria 2006, che ha stabilito che **«la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario»**.

Il processo relativo alla valorizzazione delle fonti agro-forestali per scopi energetici è iniziato, in particolare, con il DLgs. 387/2003 che ha attuato la direttiva 2001/177/Ce relativa alla produzione di energia elettrica, alimentata da biomasse o simili.

Questa classificazione ha i seguenti effetti:

- l'attività ha natura agricola, ma la norma richiama il terzo comma dell'art. 2135 c.c. e quindi è necessario che le fonti agro-forestali siano ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall' allevamento di animali condotti dalla medesima impresa;
- il comma 423 prevede che l'attività rientra nel reddito agrario;
- le costruzioni destinate alla produzione di energia elettrica hanno la natura di fabbricati rurali;
- i titolari dell'impresa mantengono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (DLgs. 99/2004);
- l'attività di produzione di energia elettrica può essere svolta anche da società semplice.

La Finanziaria 2008 ha introdotto una modifica al comma 423 dell'art. 1 della Finanziaria del 2006, in base alla quale, relativamente alla produzione di energia elettrica e calorica, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti con produzioni vegetali, è concessa la facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari. In sostanza, le imprese agricole che producono energia rientrano naturalmente nel reddito agrario, ma possono facoltativamente determinare il reddito in base alla differenza tra costi e ricavi.